SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1481-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SARTI)

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in esame — il cui progetto base è stato elaborato in seno all'AIEA da un gruppo consultivo appositamente istituito dal direttore generale dell'Agenzia sulla base di una Risoluzione adottata dalla Conferenza generale nel settembre 1975 — costituisce il risultato di un approfondito esame compiuto, dai rappresentanti dei Governi membri dell'AIEA, in una serie di riunioni iniziate nell'aprile del 1978 cui ha partecipato anche la Commissione delle Comunità europee.

Alla base dell'accordo sta la constatazione comune della necessità di assicurare una adeguata « protezione fisica » dei materiali nucleari a fronte dei sempre crescenti rischi di furti e sabotaggi derivanti dal lievitare del fenomeno del terrorismo internazionale.

Mentre, però, nel progetto iniziale tale protezione avrebbe dovuto investire i materiali e gli impianti nucleari in corso di uso, deposito e trasporto anche sui territori nazionali, l'opposizione di alcuni Paesi (Francia, Belgio, India, Brasile, Argentina, Colombia, Panama) ha consigliato, come compromesso, l'adozione di una Convenzione limitata al trasporto internazionale con la estensione della stessa, per alcuni aspetti legali (punizione o estradizione dei colpevoli), anche all'uso, deposito e trasporto nucleare nazionale.

Anche se l'Italia si era sempre dichiarata favorevole alla massima estensione della portata della Convenzione, sono comunque innegabili il rilievo e l'utilità che questo strumento riveste nell'attuale delicatissimo momento internazionale. Per questo motivo la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica, unitamente alla approvazione della norma di adattamento del diritto interno (articolo 3) recata da questo stesso provvedimento.

SARTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

7 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 19 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena, o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni.

Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino a un anno.